Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 28 marzo 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX, n. 134.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola d'arte per la tarsia e l'ebanisteria di Sorrento.

N. 134. R. decreto 20 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola d'arte per la tarsia e l'ebanisteria di Sorrento viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1941-XIX

REGIO DECRETO 6 marzo 1941-XIX, n. 135.

Collocamento fuori ruolo di funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

N. 135. R. decreto 6 marzo 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, si prevede la possibilità di collocare fuori ruolo presso la Federazione dei Consorzi agrari funzionari dell'Amministrazione dell'agricoltura.

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 *febbraio* 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1941-XIX

REGIO DECRETO 20 febbraio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Mastromatteo » ed « Imbrecciata Altura » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 23 dicembre 1940-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi denominati « Mastromatteo » ed « Imbrecciata Altura », riportati nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Gravina Carmine fu Pietrangelo, foglio di mappa 10, particella 78, foglio di mappa 11, particelle 37, 74 e 76, per la superficie complessiva di ettari 2.97.80 e con l'imponibile di L. 297,80;

Il fondo « Mastromatteo » è costituito da un solo appezzamento contraddistinto in catasto con la particella 78 del foglio di mappa 10 e confina: con la strada comunale « Altura », con la proprietà Gravina Pasquale fu Salvatore, con la proprietà Petrella Ferdinando e Vincenzo fu Patrizio;

Il fondo « Imbrecciata Altura » è diviso in tre appezzamenti contraddistinti in catasto con le particelle 37, 74 e 76 del foglio di mappa 11 e confina: l'appezzamento corrispondente alla particella 37 del foglio di mappa 11: con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, con la proprietà Carlino Antimo fu Martino, con la strada comunale « Altura », con la proprietà del comune di Grazzanise; l'appezzamento corrispondente alla particella 74 del foglio di mappa 11: con la proprietà Gravante Giustina, Antonietta, Annina ed altri fu Filippo, con la proprietà Carlino Nicola fu Antimo, con la proprietà Maffolini Alberto fu Vincenzo, con la strada comunale « Altura »; l'appezzamento contraddistinto con la particella 76 del foglio di mappa 11: con la proprietà Paternostro Arturo, Antonio ed altri di Giuseppe, con la strada comunale « Altura », con la proprietà Gravante Anna-Maria e Vincenza fu Antonio, con la proprietà Gravina Giuseppe, Francesco e Pasquale fu Salvatore;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 6 febbraio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « Mastromatteo » e « Imbrecciata Altura » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 8000 (ottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa delle definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1941-XIX
Registro n. 5 *Finanze, foglio n.* 314. — D'ELIA

(1110)

REGIO DECRETO 20 febbraio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Fattore » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 20 dicembre 1940-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Fattore » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Caianiello Teresa di Ignazio, maritata Gravante, foglio di mappa 9, particella 19, per la superficie di ettari 3.32.10 e con l'imponibile di L. 332,10;

Il suddescritto fondo confina: con la proprietà Petrella Giuseppe fu Paolo, con la proprietà Abbate Giovanni fu Francesco, con la proprietà Parente Francesco fu Giuseppe, con la proprietà Branco Giovanni e Francesco fu Domenico, con la proprietà Gravante Angelo ecc. fu Pasquale, con la proprietà Gravante Nicola fu Antonio;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 6 febbraio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Fattore » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 8000 (ottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1941-XIX
Registro n. 5 *Finanze, foglio n.* 313. — D'ELIA

(1109)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della Società Willcox e Gibbs Sewing Macchine Co. Ltd., con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Willcox e Gibbs Sewing Macchine Co. Ltd., con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Willcox e Gibbs Sewing Macchine Co. Ltd., con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Asti Vittorio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

(1099)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1941-XIX.

Sottoposizione a sindacato della Compagnia Apparecchi Moltiplicatori, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Compagnia Apparecchi Moltiplicatori, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Compagnia Apparecchi Moltiplicatori (C.A.M.), con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il comm. Antonio Schirato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1097)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1941-XIX.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima Laboratori Del Saz e Filippini, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Laboratori Del Saz e Filippini, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Laboratori Del Saz e Filippini, con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avv. Antonio Pizzoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1098)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1941-XIX.
Sottoposizione a sindacato della Società Rodocanachi e C., con sede a Genova, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Rodocanachi e C., con sede a Genova, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Rodocanachi e C., con sede a Genova, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avv. Aldo Erede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1117)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1941-XIX.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima Tessoria Asolana, con sede ad Asolo, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Tessoria Asolana, con sede ad Asolo, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Tessoria Asolana, con sede ad Asolo, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Abiuso Vittorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1116)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1941-XIX.
Sottoposizione a sindacato della Società Gregos e C., con sede a Genova, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Gregos e C., con sede a Genova, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Gregos e C., con sede a Genova, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Severino Repetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1118)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1941-XIX.
Sottoposizione a sindacato della Società Semach e C., con sede a Genova, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Semach e C., con sede a Genova, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Semach e C., con sede a Genova, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Severino Repetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1119)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1941-XIX.
Norme per disciplinare agli effetti doganali lo scambio delle merci fra il territorio del Regno e il territorio metropolitano nemico occupato dalle Forze armate italiane e organizzazione dei relativi servizi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 57;
Vista la delega rilasciata in data 23 febbraio 1941-XIX al Sottosegretario di Stato per le finanze Senatore Pietro Lissia;
Visto il bando del Comando supremo delle Forze armate in data 30 luglio u. s. relativo al trattamento delle popolazioni civili nel territorio francese occupato;
Visto l'art. 2 della legge 5 dicembre 1940-XIX, n. 1832;
Vista la legge doganale 25 settembre 1940-XVIII, n. 1424;

Determina:

Art. 1.

Nei territori francesi occupati dalle Forze armate italiane la linea doganale è portata alla linea di armistizio.
In conseguenza:

1. Le disposizioni legislative e regolamentari richiamate dall'art. 9 del sopraricordato bando del Comando supremo non si applicano al movimento delle merci e dei prodotti tra il territorio del Regno e il territorio francese occupato dalle truppe italiane;

2. Le merci e i prodotti di qualsiasi specie che vengono importati od esportati dal territorio francese occupato, come pure le merci ed i prodotti di qualsiasi specie che transitano per il territorio occupato sono soggetti a tutte le leggi, norme e prescrizioni doganali vigenti nel Regno, ivi comprese le restrizioni di carattere economico, fiscale, politico, sanitario, fitosanitario e valutario.

Art. 2.

Le merci di produzione del territorio occupato soggette nel Regno ad imposta di fabbricazione non possono esservi spedite se non sono presentate alla dogana più vicina, per essere sottoposte al pagamento dell'imposta relativa.

Art. 3.

In eccezione all'art. 1, n. II le franchigie doganali previste dall'art. 10 del soprarichiamato bando del Comando supremo sono concesse dalla dogana:

a) verso presentazione di un certificato in carta libera del Commissario civile attestante il rimpatrio degli abitanti della zona occupata per gli effetti personali, le masserizie e gli strumenti di lavoro che essi riportano in Patria;

b) verso esibizione di apposita tessera o di altro idoneo documento rilasciato dal Commissario civile comprovante il numero e l'età dei componenti di ciascuna famiglia per i generi alimentari e altri generi di consumo necessari per la vita della popolazione civile;

c) verso presentazione di certificato del Commissario civile attestante l'entità e la natura delle riparazioni o ricostruzioni di edifici danneggiati dalle operazioni belliche per i materiali occorrenti alle riparazioni e ricostruzioni stesse.

Ove tali riparazioni e ricostruzioni debbano compiersi in località distante dall'ufficio doganale e siano di notevole entità, i materiali saranno rilasciati col regime della temporanea importazione accettando la fidejussione di persona solvibile: tale garanzia verrà svincolata al compimento dei lavori, previo collaudo.

Art. 4.

Lungo la linea di armistizio sono istituiti i seguenti uffici doganali:

a) *Circoscrizione doganale di Torino*:

Séez nella valle dell'Isère con le facoltà delle dogane di 5ª classe;

Bramans (pont du Nant) con le facoltà delle dogane di 5ª classe;

Bessans con le facoltà delle dogane di 5ª classe;

Monginevro con le facoltà delle dogane di 5ª classe;

Fontana con le facoltà delle dogane di 4ª classe e con servizio alla stazione ferroviaria e Sezione sulla strada nazionale al ponte Campané.

Per le operazioni richieste dal traffico attraverso la linea ferroviaria del Moncenisio è ripristinata la dogana internazionale di Modane;

b) *Circoscrizione doganale di Savona*:

Piena con le facoltà delle dogane di 5ª classe e con servizio alla stazione ferroviaria e Sezioni alla strada nazionale della Valle Roia e alla stazione di Breglio;

Mentone con le facoltà delle dogane di 1ª classe e con servizio alla stazione ferroviaria e Sezione sulla strada nazionale al Ponte dell'Unione.

In conseguenza restano soppresse le seguenti dogane:
Molaretto Cenicio;
Claviere;
San Dalmazzo di Tenda;
Ventimiglia con la Sezione di Grimaldi, nonchè la Sezione del Piccolo S. Bernardo della dogana di Aosta.

I posti doganali di Bordighera e Pigna sono aggregati alla dogana di San Remo e quelli di Entraque, S. Anna di Valdieri, Crissolo, Saretto, Chianale e Vinadio sono aggregati alla dogana di Fontana.

Art. 5.

Agli effetti statistici e contabili le dogane di Bramans, Bessans e Monginevro faranno parte della principalità di Torino; la dogana di Séez apparterrà alla principalità di Aosta; la dogana di Argentera apparterrà alla principalità di Fontana; e le dogane di Piena e di Mentone apparterranno alla principalità di Imperia.

Art. 6.

I servizi di vigilanza lungo la linea doganale sono di competenza del Corpo della Regia guardia di finanza sotto la direzione e il controllo degli ufficiali del Corpo stesso nei limiti e con le facoltà previste del regolamento di servizio approvato con R. decreto 6 novembre 1930, n. 1643.

A tal uopo sarà provveduto allo spostamento ed alla istituzione di reparti del Corpo cui saranno affidati i servizi lungo la nuova linea doganale, salvo per quelle località ove si reputi sufficiente la vigilanza saltuaria mediante pattuglie.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: LISSIA

(1141)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1941-XIX.

Autorizzazione alla Società anonima «Ilva» Alti Forni e Acciaierie d'Italia ad aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni privilegiate.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1932-XI, n. 1623;

Vista l'istanza con la quale la società anonima «Ilva» Alti Forni e Acciaierie d'Italia, con sede in Genova, chiede l'autorizzazione ad aumentare il capitale sociale da lire 800.000.000 a L. 1.000.000.000 mediante emissione di numero 1.000.000 di azioni privilegiate del valore nominale di L. 200 ciascuna, da offrire in opzione agli azionisti;

Ritenuto che il progettato aumento di capitale risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 24 novembre 1932-XI, n. 1623, è autorizzato l'aumento del capitale sociale della Società anonima «Ilva» Alti Forni e Acciaierie d'Italia, con sede in Genova, da L. 800.000.000 a L. 1.000.000.000, mediante emissione di n. 1.000.000 di azioni privilegiate del valore nominale di L. 200 ciascuna, da offrire in opzione agli azionisti.

Il privilegio consisterà in un diritto di priorità nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale fino a concorrenza del 5 per cento del capitale versato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1941-XIX

Il Sottosegretario di Stato: PUTZOLU

(1151)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVIII, n. 860 il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 25 marzo 1941-XIX, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 681, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.

(1142)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

UFFICIO CENTRALE DEI BREVETTI PER INVENZIONI, MODELLI E MARCHI

Elenco n. 1 trasferimenti modelli di fabbrica

Trascrizione n. 1 dell'11 maggio 1940.

Trasferimento totale da Baruffaldi Orfeo, a Bologna, a Cavicchi Giuseppe, a Ferrara, del modello di fabbrica n. 16470 (Reg. n. 1, 1940), decorrente dal 29 agosto 1939, dal titolo:

« Carrucola senza perno ad unica gola, rotante in apposito alveo formato dai due elementi del corpo principale muniti d'appropriato allogamento del gancio di sospensione per apparecchi elettrici per l'ondulazione dei capelli ».

(Per cessione come da atto del 19 aprile 1940, registrato a Bologna il 20 aprile 1940, n. 4784, vol. 423, atti pubblici).

Trascrizione n. 2 dell'11 maggio 1940.

Trasferimento totale da Baruffaldi Orfeo, a Bologna, a Cavicchi Giuseppe, a Ferrara, del modello di fabbrica n. 16763 (Reg. n. 2, 1940), decorrente dal 26 ottobre 1940; dal titolo:

« Dispositivo per arricciare i capelli singolarmente perfezionato a mezzo di un bigodino munito di fermo automatico provvisto di una molla interna, e di un protettore in acciaio inossidabile rivestito di gomma ».

(Per cessione come da atto del 19 aprile 1940, registrato a Bologna il 20 aprile 1940, n. 4784, vol. 423, atti pubblici).

Trascrizione n. 3 del 30 luglio 1940.

Trasferimento totale da Della Bella Angelo, a Milano, alla Società Anonima Cotonificio Valle Ticino, a Milano, del modello di fabbrica n. 16739 (Reg. n. 3, 1940), decorente dal 26 ottobre 1940, dal titolo:

« Tacchetto a testa incurvata e a sagoma ondulata per telai automatici da tessitura ».

(Per cessione come da atto del 13 giugno 1940, registrato a Milano il 15 giugno 1940, n. 15842, vol. 718, atti pubblici).

Trascrizione n. 4 del 30 luglio 1940.

Trasferimento totale da Della Bella Angelo, a Milano, alla Società Anonima Cotonificio Valle Ticino, a Milano, del modello di fabbrica n. 16738 (Reg. n. 4, 1940), decorrente dal 26 ottobre 1940, dal titolo:

« Tacchetto a sagoma ondulata e a testa diritta per telai da tessitura quadrettati ».

(Per cessione come da atto del 13 giugno 1940, registrato a Milano il 15 giugno 1940, n. 15842, vol. 718, atti pubblici).

Trascrizione n. 5 del 13 settembre 1940.

Trasferimento totale dal Sindacato Industrie Artistiche Società Anonima, a Roma, a Gentileschi Giuseppe, a Roma, del modello di fabbrica n. 17674 (Reg. n. 5, 1940), decorrente dal 3 settembre 1940, dal titolo:

« Recipiente per liquidi di forma tronco conica con coperchio serrato al bordo da un cerchio in due pezzi stretto con vite, con declivio verso il centro in cui si trova la rubinetteria con meccanismi a vite ».

(Per cessione come da atto del 4 settembre 1940, registrato a Minturno il 4 settembre 1940, n. 41, vol. 34, atti privati).

Trascrizione n. 6 del 13 settembre 1940.

Trasferimento totale dal Sindacato Industrie Artistiche Società Anonima, a Roma, a Gentileschi Giuseppe, a Roma, del modello di fabbrica n. 17662 (Reg. n. 6, 1940), decorrente dal 3 settembre 1940, dal titolo:

« Lettino biposto in legno verniciato con preparato antiparassitario rapidamente montabile a mezzo di spine a vite ».

(Per cessione come da atto del 4 settembre 1940, registrato a Minturno il 4 settembre 1940, n. 41, vol. 34, atti privati).

Trascrizione n. 7 del 13 settembre 1940.

Trasferimento totale dal Sindacato Industrie Artistiche Società Anonima, a Roma, a Gentileschi Giuseppe, a Roma, del modello di fabbrica n. 18384 (Reg. n. 7, 1940), decorrente dal 31 ottobre 1940, dal titolo:

« Serbatoio per liquidi, di forma tronco conica, smontabile, con chiusura ad anello in due pezzi e cerniera, con dispositivo di erogazione munito di due attacchi per il trasporto a dorso e a basto ».

(Per cessione come da atto del 4 settembre 1940, registrato a Minturno il 4 settembre 1940, n. 41, vol. 34, atti privati).

Il direttore: A. ZENGARINI

(1131)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DEI COMMERCIO

SERVIZIO CENTRALE PREZZI

Prezzi dei prodotti-tipo tessili destinati all'abbigliamento.

Con circolare P. 34. del 17 marzo 1941-XIX, il Ministero delle corporazioni ha fissato i seguenti prezzi massimi di vendita franco fabbrica ed al consumatore per i prodotti-tipo previsti dal decreto Ministeriale del 16 marzo 1941-XIX, pubblicato nel n. 72 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

	Prezzo massimo franco fabbrica pagamento e sconti d'uso	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire per metro lineare	
CATEGORIA *A*.		
Tipo 1. — *Crespo unito*	4,50	6,25
Tipo 1-*a*. — *Crespo stampato*	7 —	9,75
Tipo 1-*b*. — *Crespo stampato*	7,90	11 —
Tipo 2. — *Crespo unito*	6,95	9,65
Tipo 2-*a*. — *Crespo unito*	6 —	8,35
Tipo 2-*b*. — *Crespo unito*	7,25	10,10
Tipo 2-*c*. — *Crespo stampato* da 1 a 3 colori	10,50	14,60
Tipo 2-*d*. — *Crespo stampato* da 4 a 6 colori	11,50	16 —
Tipo 3. — *Crespo opaco stampato*	9,50	13,20
Tipo 4. — *Crespo satinato*	10 —	13,90
Tipo 5. — *Marocchino lucido*	6 —	8,35
Tipo 6. — *Marocchino opaco ingualcibile*	8,55	11,90
Tipo 7. — *Crespo arricciato opaco*	11,25	15,65
Tipo 8. — *Crespo arricciato opaco*	14,50	20,15
Tipo 9. — *Taffetà unito*	6,50	9,05
Tipo 10. — *Taffetà quadrettato*	6,75	9,40
Tipo 11. — *Piccato*	6,95	9,65
Tipo 12. — *Tessuto per soprabito leggero*	11 —	15,30
Tipo 13. — *Tessuto per soprabito pesante*	13 —	18,10
Tipo 14. — *Tessuto armatura*	12,70	17,65
Tipo 15. — *Tessuto romano satinato*	13,90	19,35
Tipo 16. — *Tessuto gabardina pesante ingualcibile*	12,30	17,10
Tipo 16-*a*. — *Tessuto gabardina pesante ingualcibile impermeabilizzato*	16,10	22,40
Tipo 17. — *Tessuto gabardina leggero*	15,30	21,30
Tipo 18. — *Tela opaca unita*	4 —	5,55
Tipo 18-*a*. — *Tela opaca crespata*	4,70	6,55
Tipo 18-*b*. — *Tela opaca stampata per biancheria*	5,40	7,50
Tipo 19. — *Tela opaca pesante*	4,50	6,25
Tipo 20. — *Tela opaca rigata*	5,20	7,25
Tipo 21. — *Crespo satinato*	6,20	8,65
Tipo 22. — *Lucido orientale*	7 —	9,75
Tipo 22-*a*. — *Opaco orientale*	7 —	9,75
Tipo 23. — *Fodera per abiti da donna*	5,20	7,25
Tipo 24. — *Fodera per abiti da uomo*	8,50	11,85
CATEGORIA *B*.		
Tipo 1. — *Velluto*	15,35	21,35
a) Sopraprezzo per tipo opaco	1,45	2,05
b) Sopraprezzo per trattamento di inammaccabilità	1,95	2,75
c) Sopraprezzo per trattamento impermeabile	1 —	1,40
d) Sopraprezzo per stampa fino a 3 colori	4,40	6,15
e) Sopraprezzo per successivi colori, per ogni colore	1,95	2,75
Tipo 2. — *Velluto*	20,65	28,70
a) Sopraprezzo per tipo opaco	1,95	2,75
b) Sopraprezzo per trattamento di inammaccabilità	2,70	3,75
c) Sopraprezzo per trattamento impermeabile	1,35	1,90
d) Sopraprezzo per stampa fino a 3 colori	5,65	7,85
e) Sopraprezzo per successivi colori, per ogni colore	2,45	3,40
Tipo 3. — *Velluto*	22,05	30,70
a) Sopraprezzo per tipo opaco	1,95	2,75
b) Sopraprezzo per trattamento di inammaccabilità	2,70	3,75
c) Sopraprezzo per trattamento impermeabile	1,35	1,90
d) Sopraprezzo per stampa fino a 3 colori	5,65	7,85
e) Sopraprezzo per successivi colori, per ogni colore	2,45	3,40

	Prezzo massimo franco fabbrica pagamento e sconti d'uso	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire per metro lineare	
Tipo 4. — *Velluto*	21,90	30,45
a) Soprapprezzo per tipo opaco	1,95	2,75
b) Soprapprezzo per trattamento di inammaccabilità	5,85	8,15
c) Soprapprezzo per trattamento impermeabile	6,85	9,55
d) Soprapprezzo per stampa fino a 2 colori	5,65	7,85
e) Soprapprezzo per successivi colori, per ogni colore	3,40	4,75
f) Soprapprezzo per disegni	3,40	4,75
g) Soprapprezzo per pelo Viscol	8,80	12,25
Tipo 5. — *Velluto.*	31,70	44,10
a) Soprapprezzo per tipo opaco	1,95	2,75
b) Soprapprezzo per trattamento di inammaccabilità	5,85	8,15
c) Soprapprezzo per trattamento impermeabile	2,95	4,10
d) Soprapprezzo per stampa fino a 2 colori	4,40	6,15
e) Soprapprezzo per successivi colori, per ogni colore	2,95	4,10
f) Soprapprezzo per disegni	3,40	4,75
Tipo 6. — *Velluto*	35,10	48,85
a) Soprapprezzo per tipo opaco	1,95	,75
b) Soprapprezzo per trattamento di inammaccabilità	6,85	9,55
c) Soprapprezzo per trattamento impermeabile	5,85	8,15
d) Soprapprezzo per stampa fino a 2 colori	5,65	7,85
e) Soprapprezzo per successivi colori, per ogni colore	3,40	4,75
f) Soprapprezzo per disegni	4,40	6,15
g) Soprapprezzo per pelo Viscol	8,80	12,25
Tipo 7. — *Velluto*	49,30	68,55
a) Soprapprezzo per tipo opaco	1,95	2,75
b) Soprapprezzo per trattamento di inammaccabilità	6,85	9,55
c) Soprapprezzo per trattamento impermeabile	5,85	8,15
d) Soprapprezzo per stampa fino a 2 colori	5,65	7,85
e) Soprapprezzo per successivi colori, per ogni colore	3,40	4,75
f) Soprapprezzo per disegni	4,40	6,15
g) Soprapprezzo per pelo Viscol	8,80	12,25
Tipo 8. — *Velluto*	49,30	68,55
b) Soprapprezzo per trattamento di inammaccabilità	6,85	9,55
c) Soprapprezzo per trattamento impermeabile	5,85	8,15

CATEGORIA *C.* (1)

	Prezzo massimo franco fabbrica pagamento 30 giorni sconto 2 per cento	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire per metro lineare	
Tipo 1. — *Tessuto pettinato per abito da uomo*, con antipiega	31,55	47,35
Tipo 1-*a*. — Idem. senza antipiega	29,80	44,70
Tipo 2. — *Tessuto pettinato per abito da uomo*, con antipiega	34,60	51,90
Tipo 2-*a*. — Idem, senza antipiega	32,50	48,75
Tipo 3. — *Tessuto pettinato per abito da uomo*, con antipiega	37,95	56,95
Tipo 3-*a*. — Idem. senza antipiega	35,45	53,20
Tipo 4. — *Tessuto pettinato per abito da uomo*, con antipiega	39,85	59,80
Tipo 4-*a*. — Idem, senza antipiega	36,90	55,35
Tipo 5. — *Tessuto cardato per abito da uomo*, con antipiega	36,30	54,45
Tipo 5-*a*. — Idem, senza antipiega	33,85	50,80
Tipo 6. — *Tessuto cardato per abito da uomo*, senza antipiega	48,15	72,25
Tipo 7. — *Tessuto cardato per abito da uomo* senza antipiega	24,40	36,60
Tipo 8. — *Tessuto cardato per abito da uomo*, senza antipiega	27,55	41,35
Tipo 9. — *Tessuto cardato per soprabito da uomo*, senza antipiega	58,95	88,45
Tipo 10. — *Tessuto cardato per soprabito da uomo*, senza antipiega	56,65	85 —
Tipo 11. — *Tessuto cardato per soprabito da uomo*, senza antipiega	32,65	49 —
Tipo 12. — *Tessuto per abito da donna*, senza antipiega	8,10	12,15
Tipo 13. — *Tessuto per abito da donna*, senza antipiega	10,80	16,20
Tipo 14. — *Tessuto per abito da donna*, senza antipiega	10,50	15,75

(1) *Nota.* — È ammessa la sostituzione delle fibre indicate per ciascun tipo con altre fibre di non minore pregio, purchè risulti migliorata in complesso la composizione e resti invariato il peso.

	Prezzo massimo franco fabbrica pagamento 30 giorni sconto 2 per cento	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire per metro lineare	
Tipo 15. — *Tessuto per abito da donna*, senza antipiega	17,25	25,90
Tipo 16. — *Tessuto per abito da donna*, senza antipiega	18,40	27,60
Tipo 17. — *Tessuto per soprabito da donna*, senza antipiega	26,75	40,15
Tipo 18. — *Tessuto per soprabito da donna*, senza antipiega	50,80	76,20
Tipo 19. — *Tessuto per soprabito da donna*, senza antipiega	33,30	49,95
Tipo 20. — *Tessuto per soprabito da donna*, senza antipiega	40,05	60,10
Tipo 21. — *Tessuto per soprabito da donna*, senza antipiega	51,35	77,05
Tipo 22. — *Tessuto per soprabito da donna*, senza antipiega	48,65	73 —
Tipo 23. — *Tessuto per soprabito da donna*, senza antipiega	42,05	63,10

CATEGORIA *D.*

	Prezzo massimo franco fabbrica pagamento e sconti d'uso	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire per metro lineare	
Tipo 1. — *Tessuto per abito da uomo*	20,5	23,50
Tipo 1-a. — *Tessuto per abito da uomo*	24,45	34 —
Tipo 2. — *Tessuto per pantaloni*	13,30	18,50
Tipo 3. — *Tessuto Massaua* (per tute)	8 —	11,15
Tipo 4. — *Saglia per fodere giacca*	7,35	10,20
Tipo 5. — *Zanella per fodere*	7,35	10,20
Tipo 6. — *Fodera per maniche*	5,30	7,35
Tipo 6-a. — *Fodera per maniche* (superiore)	6,55	9,10
Tipo 7. — *Silesia per fodere tasche*	4,50	6,25
Tipo 8. — *Tela mare per abiti da donna*	3,50	4,90

	Prezzo massimo franco fabbrica pagamento e sconti d'uso	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire per metro lineare	
Tipo 8-a. — *Tela mare per abiti da donna* stampata da 1 e 3 colori	4,30	6 —
Tipo 8-b. — Idem, stampata da 4 e più colori	4,65	6,45
Tipo 9. — *Tela per abiti da donna*, stampata fino a 3 colori	4,50	6,25
Tipo 9-a. — Idem, stampata per categorie da 4 e più colori	4,85	6,75
Tipo 9-b. — *Tela per abiti da donna*, con trattamento ingualcibile: stampata da 1 a 3 colori	4,90	6,80
Tipo 9-c. — Idem, per categorie da 4 e più colori	5,25	7,30
Tipo 9-d. — *Tela per abiti da donna*, disegni da 1 a 3 colori	5,75	8,05
Tipo 9-e. — Idem, categorie disegni da 4 e più colori	6,10	8,50
Tipo 10. — *Fantasia per abiti da donna*, alt. cm. 70 peso gr. 143-153	7 —	9,75
Tipo 10-a. — Idem, peso gr. 90-95	4,75	6,60
Tipo 11. — *Fantasia per abiti da donna*	5 —	6,95
Tipo 12. — *Merinos per grembiuli*	5,40	7,50
Tipo 12-a. — *Merinos per grembiuli*	8,20	11,45
Tipo 13. — *Fodera spigata*	2,90	4 —
Tipo 13-a. — *Fodera spigata* (superiore)	3,15	4,35
Tipo 14. — *Percalle per bambini*	5 —	6,95
Tipo 15. — *Madapolam*, candido	4,50	6,25
Tipo 15-a. — Idem, tinto	4,70	6,55
Tipo 15-b. — Idem, stampato per camiceria, colore solido	5,60	7,75
Tipo 15-c. — Idem, rigato	5,20	7,20
Tipo 15-d. — Idem. quadrettato	5,60	7,75
Tipo 16. — *Popelina*, unito	5 —	6,95
Tipo 16-a — Idem, rigato	5,55	7,70
Tipo 16-b. — Idem, quadrettato	5,90	8,25
Tipo 17. — *Camicia casalinga*	5,10	7,10
Tipo 18. — *Madapolam*, candido	3,85	5,40
Tipo 18-a. — Idem, tinto in pezza	4,05	5,65
Tipo 19. — *Tela per biancheria personale*, tinta unita	3,55	4,90
Tipo 19-a. — Idem. stampato in più colori per gusto bambini	4,40	6,15
Tipo 20. — *Pelle uovo*, candido	6,35	8,85

	Prezzo massimo franco fabbrica pagamento e sconti d'uso	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire per metro lineare	
Tipo 20-a — *Pelle uovo* tinto a colori solidi	6,85	9,55
Tipo 21 — *Tela per lenzuola* candida	7,15	9,95
Tipo 21-a. — *Tela per lenzuola*, candida	7,35	10,20
Tipo 22. — *Traliccio*	7,85	10,90
Tipo 23. — *Satino per fodere trapunte*	6,65	9,25
Tipo 24 — *Raso per trapunto*	5,65	7,85
Tipo 24-a. — Idem, qualità con disegnatura goffrata	6,05	8,45

	Prezzo massimo franco fabbrica merce in pacco carta pagamento e sconti d'uso	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire per chilogrammo	
CATEGORIA E.		
Tipo 1. — *Maglia o mutande da uomo*, greggio o normale	38,15	53,05
Tipo 1-a. — Idem, se colorato	43,55	60,55
Tipo 1-b. — *Confezioni da ragazzo*	41,95	58,35
Tipo 1-c. — *Confezioni colorate da donna* (escluse le mutandine)	47,90	66,60
Tipo 1-d. — *Calzoncini da bambina, mutandine da donna, camicie da uomo*, colorate	50,10	69,65
Tipo 1-e. — *Mutandine per bambina* colorate	52,25	72,65
Tipo 2. — *Maglia o mutande da uomo*, greggio o normale	37,20	51,70
Tipo 2-a. — *Confezioni da ragazzo e da donna*	40,90	56,85
Tipo 3. — *Maglia da uomo 1/4 manica*, candeggiato	54,70	76,05
Tipo 3-a. — Idem, colorato	55,65	77,40
Tipo 3-b. — Idem, normale o greggio	55,85	77,65
Tipo 3-c. — *Vogatore e mutandine da bambina*, candeggiato	64,60	89,85
Tipo 3-d — Idem, colorato	66,80	92,85
Tipo 3-e. — Idem, normale o greggio	67 —	93,15
Tipo 3-f. — *Confezioni da ragazzo e calzoncini da donna*, candeggiato	60,10	83,60
Tipo 3-g. *Confezioni da ragazzo e calzoncini da donna*, colorato	61,20	85,05
Tipo 3-h. — Idem, normale o greggio	61,45	85,40
Tipo 3-i. — *Calzoncini da bambina, mutandine da donna e camicie da uomo*: candeggiato	62,85	87,40
Tipo 3-l. — Idem, colorato	64 —	88,95
Tipo 3-m. — Idem, normale o greggio	64,25	89,30
Tipo 4. — *Maglia da uomo 1/4 manica*: candeggiato	67,80	94,25
Tipo 4-a. — Idem, colorato	68,40	95,05
Tipo 4-b. — Idem, normale o greggio	69,45	96,55
Tipo 4-c. — *Vogatore e mutandine da bambina*: candeggiato	81,35	113,10
Tipo 4-d. — Idem, colorato	82,10	114,10
Tipo 4-e. — Idem, normale o greggio	83,35	115,90
Tipo 4-f. — *Confezioni da ragazzo e calzoncini da donna*: candeggiato	74,60	103,70
Tipo 4-g. — Idem, colorato	75,25	104,60
Tipo 4-h. — Idem, normale o greggio	76,40	106,25
Tipo 4-i. — *Calzoncini da bambina, mutandine da donna e camicie da uomo*: candeggiato	78 —	108,40
Tipo 4-l. — Idem, colorato	78,65	109,35
Tipo 4-m. — Idem, normale o greggio	79,90	111,05
Tipo 5. — *Camiciola con manica, combinazione e calzoncini per donna, corpi e mutande per uomo*: colorato o normale	46,25	64,25
Tipo 5-a. — *Mutandine da donna e confezioni da ragazzo*	50,90	70,75
Tipo 5-b. — *Maglia da ciclista*	41,65	57,90
Tipo 6. — *Camiciola con manica, combinazione e calzoncini da donna, corpi e mutande da uomo; maglia da ciclista*, colorato o normale	57,85	80,45
Tipo 6-a. — *Mutandine da donna e confezioni da ragazzo*	63,65	88,45
Tipo 7. — *Camiciola con maniche, combinazione e calzoncini da donna, corpi e mutande da uomo, maglia da ciclista*, colorato o normale	60,45	84,05
Tipo 7-a. — *Mutandine da donna e confezioni da ragazzo*	66,55	92,50

	Prezzo massimo franco fabbrica merce in pacco carta pagamento e sconti d'uso	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire per chilogrammo	
Tipo 8. — *Camiciola con manica, combinazione e calzoncini da donna, corpi e mutande da uomo, maglia da ciclista*, colorato o normale	72,45	100,70
Tipo 8-*a*. — *Mutandine da donna e confezioni da ragazzo*	79,70	110,75
Tipo 9. — *Camiciola con manica, combinazioni e calzoncini da donna, corpi e mutande da uomo, maglia da ciclista*, colorato o normale	82,35	114,45
Tipo 9-*a*. — *Mutandine da donna e confezioni da ragazzo*	90,55	125,85
Tipo 10. — *Camiciola donna con manica lunga o corta*, colorata o normale	71,85	99,90
Tipo 10-*a*. — *Mutandine da donna con gambaletto e sgambate*	79,05	109,90
Tipo 10-*b*. — *Maglietta e mutandina da ragazzo*	82,70	114,90
Tipo 10-*c*. — *Giubettino per neonato*	86,25	119,90
Tipo 11. — *Camiciola da donna con manica lunga o corta*, colorata o normale	73,80	102,60
Tipo 11-*a*. — *Mutandina da donna con gambaletto o sgambata*	81,20	112,90
Tipo 11-*b*. — *Maglietta e mutandina da ragazzo*	84,90	118 —
Tipo 11-*c*. — *Giubettino per neonato*	88,60	123,15
Tipo 12. — *Camiciola donna senza manica o mezza manica*, colorata o normale	86,95	120,85
Tipo 12-*a*. — *Camiciola donna spalla larga e corpo uomo 1/4 manica*	91,30	126,90
Tipo 12-*b*. — *Maglietta e mutandine da bambini*	100 —	139 —
Tipo 12-*c*. — *Giubettino per neonato*	104,30	145 —
Tipo 12-*d*. — *Mutandine sgambate da donna e vogatore da uomo*	95,65	133 —
Tipo 13. — *Camiciola donna senza manica e mezza manica*, colorato	55,50	77,10
Tipo 13-*a*. — *Camiciola donna spalla larga e corpo uomo 1/4 manica*	58,25	81 —
Tipo 13-*b*. — *Maglietta e mutandine per bambini*	63,80	88,65
Tipo 13-*c*. — *Giubettino per neonato*	66,60	92,55
Tipo 13-*d*. — *Mutandina sgambata per donna e vogatore per uomo*	61,05	84,85

	Prezzo massimo franco fabbrica merce in pacco carta pagamento e sconti d'uso	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire per capo	
Tipo 14. — *Mutandina sgambata* 1ª misura, prodotta con filato lenasel	3,35	4,65
Tipo 14-*a*. — Idem, prodotta con filato acetato opaco (albene)	4,55	6,35
Tipo 14-*b*. — Idem, prodotta con raion viscosa 75 dn.	4,10	5,75
Per ogni misura successiva si deve calcolare un aumento di	0,50	0,70
Tipo 15. — *Mutandina e calzoncino*, 1ª misura: prodotta con filato lenasel	5,50	7,65
Tipo 15-*a*. — Idem, filato acetato opaco (albene)	6,20	8,65
Tipo 15-*b*. — Idem, raion viscosa 75 dn.	5,65	7,85
Per ogni misura successiva si deve calcolare un aumento di	0,50	0,70
Tipo 16. — *Pagliaccetto* 1ª misura: prodotta con filato lenasel	5,70	8,05
Tipo 16-*a*. — Idem, prodotta con filato acetato opaco (albene)	7,10	9,85
Tipo 16-*b*. — Idem, prodotta con raion viscosa 75 dn.	6,35	8,85
Per ogni misura successiva si deve calcolare un aumento di	0,50	0,70
Tipo 17. — *Sottoveste*, 1ª misura: prodotta con filato lenasel	8,80	12,25
Tipo 17-*a*. — Idem, prodotta con filato acetato opaco (albene)	11,05	15,40
Tipo 17-*b*. — Idem, prodotta con raion viscosa 75 dn.	9,90	13,75
Per ogni misura successiva si deve calcolare un aumento di	1 —	1,40
Tipo 18. — *Camicia da notte con maniche*, 2ª misura: prodotta con filato lenasel	17 —	23,60
Tipo 18-*a*. — Idem, prodotta con filato acetato opaco (albene)	20,95	29,10
Tipo 18-*b*. — Idem, prodotta con raion viscosa 75 dn.	18,65	25,90
Per la terza misura si deve calcolare un aumento di	1,95	2,70

CATEGORIA *F.*	Prezzo massimo franco fabbrica pagamento e sconti d'uso	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire per dozzina	Lire per paio
Tipo 1. — *Calza donna*	36,20	4,20
Tipo 2. — *Calza donna*	45,50	5,30
Tipo 3. — *Calza donna*	43,75	5,10
Tipo 4. — *Calza donna*	57,05	6,60
Tipo 5. — *Calza donna*	75,65	8,75
Tipo 6. — *Calza donna*	81,80	9,50
Tipo 7. — *Calza donna*	94,85	11 —
Tipo 8. — *Calza donna a costa*	35,90	4,15
Tipo 9. — *Calza donna a costa*	41,10	4,75
Tipo 10. — *Calza uomo*	30,35	3,50
Tipo 11. — *Calza lunga da bambino*, taglia n. 5	26,90	3,15
Scarto per ogni taglia in più o in meno	1 —	0,15
Tipo 12. — *Calza uomo*	34,45	4 —
Tipo 13. — *Calza uomo fantasia*	36,10	4,20
Tipo 14. — *Calza corta da bambino*, taglia zero	15,65	1,80
Per ogni taglia superiore	2,10	0,25
Tipo 15. — *Calza uomo o sandalo Lastex*	45 —	5,20
Tipo 16. — *Calza uomo fantasia Jacquard o sandalo con Lastex*	48,90	5,70
Tipo 17. — *Calze uomo*	33,85	3,95

(1137)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI MILANO.

QUARTO ELENCO

N. 174330 del registro delle ditte: *Monferini Alberto*, Milano, viale Papiniano n. 31, cessata il 15 novembre 1940.

N. 89682 del registro delle ditte: *Monferini Guido*, Milano, piazza Napoli n. 25, cessata il 20 novembre 1940

N. 251229 del registro delle ditte: *De Angelis Enrico Mario*, Milano, via U Bassi n 10, cessata il 20 dicembre 1940.

N. 237681 del registro delle ditte. *Della Torre Clemente*, Milano, via San Martino n. 7, cessata il 1° luglio 1940.

N. 219101 del registro delle ditte. *Polacco Umberto*, Milano, viale Papiniano n. 38, cessata il 7 gennaio 1941.

N. 54961 del registro delle ditte: *Nahmias Salvator*, Milano, via S. Pellico n. 12, cessata il 21 dicembre 1940.

N. 261323 del registro delle ditte: *« La Persia » G. & A. Bagdali*, Milano, corso Roma n 2, il 22 ottobre 1940 trasformata in società anonima « Giuseppe A. Bagdali »

N 172907 del registro delle ditte: *Succ. Fratelli Marini* di Polacco Marco, Milano, via Speronari n. 7, cessata il 19 dicembre 1940.

N. 264987 del registro delle ditte: *Magazzini Carrobbio* di Bassan Leone, Milano, via C. Correnti n. 3, cessata il 6 dicembre 1940

N. 66336 del registro delle ditte *Fratelli Pisetzky*, Milano, via San Prospero n. 1. Recesso dei soci Elena ed Irma Pisetzky. Continua in proprio Pisetzky Arturo variazione avvenuta il 17 marzo 1941).

N. 58478 del registro delle ditte: *Schubert Alberto*, Milano, corso Littorio n. 20, cessata il 1° dicembre 1940

N. 243445 del registro delle ditte: *Galleria d'Arte Antica*, Milano, via Borgonuovo n 6, cessata il 30 ottobre 1940

N. 1374 del registro delle ditte *Finzi Lodovico*, Milano, via Vivaio n 2, cessata il 30 agosto 1940.

N. 245113 del registro delle ditte: *Succ. Lorenzo Vecchio* di Ghiron & Vassallo, Milano, viale Monza n. 46, sciolta e messa in liquidazione il 1° gennaio 1941. Liquidatori i soci.

N. 268808 del registro delle ditte: *Ing. Rimini & Vita Finzi*, Milano, via Mazzini n. 2, cessata il 9 dicembre 1940.

N. 164124 del registro delle ditte: *Studio Editoriale Turistico*, Milano, via Goldoni n. 51, cessata il 1° gennaio 1941.

N. 239917 del registro delle ditte: *Polacco Ivan* Milano, via T. Tasso n. 11, cessata il 28 febbraio 1940

N 108907 del registro delle ditte: *S. Michaelis*, Milano, viale Papiniano n. 31 Recesso del socio Michaelis Sally in data 12 novembre 1940 Continua in proprio il signor Michaelis Fritz, discriminato con decreto Minist Int n. 2077-3373 del 24 giugno 1940.

N 195138 del registro delle ditte: *Calimani Lina*, Milano, via Settembrini n. 109, cessata il 3 marzo 1941

(1125)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 11 febbraio 1941-XIX in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Pillat Giuseppe Rodolfo residente nel comune di Parenzo, distretto notarile di Pola, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 7 marzo 1941-XIX in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n 1953.

Roma, addì 20 marzo 1941-XIX

p. *Il Sottosegretario di Stato*: PELOSI

(1091)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 11 febbraio 1941-XIX in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Di Fermo Nicola residente nel comune di Loreto Aprutino, distretto notarile di Teramo, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 19 marzo 1941-XIX in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n 1953

Roma, addì 20 marzo 1941-XIX

p. *Il Sottosegretario di Stato*: PELOSI

(1092)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 marzo 1941-XIX - N. 68

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,57
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,33 4	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7990
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	73,875
Id. 3,50% (1902)	71,50
Id. 3,00% Lordo	52,375
Id. 5,00% (1935)	92,325
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	72,75
Id. Id. 5,00% (1936)	94,275
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,775
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	96,125
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,875
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,175
Id. Id. 5 % - Id 1949	98,35

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa di prestiti e risparmio di Monte di Capodistria, in liquidazione, con sede in Monte di Capodistria (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 novembre 1936-XV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa di prestiti e risparmio di Monte di Capodistria, con sede nel comune di Monte di Capodistria (Pola) e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 29 ottobre 1939-XVIII con il quale il sig. Antonio Pozzar è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Aurelio Menis fu Giovanni è nominato commissario liquidatore della Cassa di prestiti e risparmio di Monte di Capodistria, avente sede nel comune di Monte di Capodistria (Pola), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del sig. Antonio Pozzar.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1101)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Villa Decani, in liquidazione, con sede in Villa Decani (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 7 agosto 1939-XVII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti e risparmi di Villa Decani, con sede nel comune di Villa Decani (Pola) e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 29 ottobre 1939-XVIII, con il quale il sig. Antonio Pozzar è stato nominato commissario liquidatore della azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Giorgio Bacci fu Antonio è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Villa Decani, avente sede nel comune di Villa Decani (Pola), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del sig. Antonio Pozzar.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1102)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria cooperativa di prestiti, in liquidazione, con sede in Grotte di Castro (Viterbo).

Nella seduta tenuta il 29 gennaio 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa agraria cooperativa di prestiti, in liquidazione, con sede in Grotte di Castro (Viterbo), il cav. rag. Armando Vizzardelli è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(1106)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per il reclutamento di sei sottocapimanipolo in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale portuaria

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 8 luglio 1929-VII, n. 1337, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento per la Milizia nazionale portuaria, approvato con R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2132, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 3 giugno 1937-XV, n. 964;
Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1937-XVI, n. 15180, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1937-XVI;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera 6 gennaio 1941-XIX, n. 4192-1175;
Sentito il Comando generale della M.V.S.N.;

Decreta:

È approvata l'annessa notificazione di concorso per il reclutamento di n. 6 sottocapimanipolo nella Milizia nazionale portuaria.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 febbraio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Notificazione di concorso per il reclutamento di sei sottocapimanipolo nella Milizia nazionale portuaria

Art. 1.

È aperto un concorso, per esami, a sei posti di sottocapomanipolo della Milizia nazionale portuaria.
Il concorso avrà luogo a Roma alla data e nel luogo che saranno stabiliti con determinazione del Ministro per le comunicazioni e comunicati in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Per conseguire la nomina definitiva a sottocapomanipolo in servizio permanente effettivo i vincitori del concorso dovranno compiere, con esito favorevole, un periodo di esperimento di mesi dodici. Coloro che al termine del predetto periodo di esperimento non venissero riconosciuti idonei, saranno licenziati.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso:
a) i laureati degli istituti superiori navali, degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali ed equiparati, i laureati in ingegneria, matematica, fisica, chimica e giurisprudenza, scienze politiche o sociali, scienze politiche e amministrative, che rivestano la qualifica di ufficiale subalterno nelle categorie del servizio permanente effettivo o del congedo, in una delle Forze armate dello Stato, e che non abbiano oltrepassato alla data di notificazione del concorso gli anni 28;
b) i diplomati capitani di lungo corso che, oltre a non aver superato il 28° anno di età, abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di effettivo servizio nella Regia marina, e contino almeno due anni di navigazione, su navi della Marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso che non abbiano superato il 30° anno di età.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Comando della Milizia nazionale portuaria, Roma, via Tommaso Salvini n. 2, non oltre il 60° giorno dopo la pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione del domicilio del concorrente e corredate dei documenti di cui all'art. 6, nonchè, secondo i casi, degli originali della patente o diploma di capitano di lungo corso, del diploma di laurea o copie autentiche rogate dal Regio notaio e debitamente legalizzate.
Non si terrà conto delle domande che pervenissero dopo la data suddetta, o che per tale data non fossero corredate della completa documentazione prescritta.
I diplomati capitani di lungo corso, per comprovare la navigazione compiuta, dovranno corredare la domanda anche di un estratto di matricola mercantile o di un estratto di matricola militare con l'indicazione della navigazione compiuta su Regie navi.
I concorrenti dovranno, nel caso, indicare nella domanda in quale delle lingue facoltative (francese, tedesca o spagnola) intendano sostenere le prove relative.

Art. 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:
a) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista;
b) essere per nascita o per nazionalizzazione cittadini italiani e appartenere alla razza ariana;
c) rivestire il grado di ufficiale subalterno nelle categorie del servizio permanente effettivo o del congedo, in una delle Forze armate dello Stato;
d) non avere oltrepassato alla data della presente notificazione, 30 anni di età se patentati capitani di lungo corso, e 28 anni di età per gli altri;
e) risultare di buona condotta pubblica e privata;
f) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare marittimo la quale sarà accertata mediante visita sanitaria a cui i concorrenti verranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.
L'altezza e il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente, a m. 1,70 ed a m. 0,88, e dovranno essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.
Il visus, senza correzione, controllato con le tavole ottotipiche de Wecker deve raggiungere l'unità per ciascun occhio.
La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di colore Holmgreen e con altri mezzi, deve essere assolutamente normale.
Contro il risultato di tale visita non saranno ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate dei seguenti documenti oltre quelli indicati nel precedente articolo 4:
1) copia dell'atto di nascita legalizzato
2) certificato di stato libero o, per gli ammogliati, copia dell'atto di matrimonio, legalizzati;
3) certificato di cittadinanza legalizzato;
4) certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il proprio domicilio, e attestante l'appartenenza al P.N.F. Tale documento deve indicare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;
5) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o residenza abituale, legalizzato dal prefetto;
6) certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal Tribunale civile e penale, vidimato dal procuratore del Re;
7) copia dello stato di servizio;
8) fotografia del concorrente, con la firma debitamente autenticata e legalizzata.
I certificati di stato libero, di cittadinanza, di buona condotta e quello generale del casellario giudiziario, dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.
I concorrenti, ufficiali od impiegati di ruolo dello Stato, in servizio, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6.

Art. 7.

Il Ministro per le comunicazioni si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati; e si riserva altresì la facoltà di escludere dal concorso, senza indicare il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 8.

I posti messi a concorso sono riservati per quattro ai concorrenti di cui alla lettera *a*) e per due a quelli della lettera *b*) dell'art. 3 della presente notificazione.

In base ai risultati degli esami, saranno fatte due distinte graduatorie degli idonei, una per i patentati o diplomati capitani di lungo corso e l'altra per i laureati. Nella nomina a sottocapomanipolo i candidati delle due distinte graduatorie saranno classificati promiscuamente.

Qualora il numero dei vincitori di una delle cennate categorie risultasse inferiore al numero dei posti ad essa riservati, il Ministro per le comunicazioni ha la facoltà di completare tale numero con candidati idonei dell'altra categoria.

Art. 9.

L'esame di concorso consterà di prove scritte ed orali, secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Art. 10.

Con successivo decreto il Ministro per le comunicazioni nominerà la Commissione incaricata di esaminare i candidati.

Art. 11.

In giorno da stabilirsi dal presidente, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formula i temi per le prove scritte.

Le prove scritte debbono svolgersi in altrettanti giorni, e la durata massima di ciascuna di esse è quella stabilita nel programmi di esame.

Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti, vocabolari compresi. I lavori dovranno essere scritti su carta munita del bollo di ufficio e della firma di un membro della Commissione esaminatrice; essi non dovranno portare nè la firma del candidato nè altro segno di riconoscimento.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali il candidato dovrà rispondere, a sua scelta, su una delle due tesi estratte a sorte; nei riguardi delle materie non ripartite in tesi il candidato dovrà rispondere alle domande che, nel periodo di tempo stabilito dal programma, gli saranno rivolte dalla Commissione.

Art. 12.

Per ciascuna prova, anche se composta di più materie, si faranno due distinte votazioni: una segreta con pallottole bianche e nere su l'idoneità del candidato (in caso di parità di voti, la votazione s'intende favorevole al candidato); l'altra palese per la classificazione di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati risultati idonei, e da 0 a 9 a quelli risultati non idonei.

Dividendo la somma dei punti pel numero dei votanti si otterrà il punto medio per ogni materia.

Art. 13.

Del procedimento degli esami sarà compilato processo verbale a cui verrà unito uno specchio dimostrativo dei risultati, il quale dovrà contenere per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il punto di ciascuna prova;
b) il punto di classificazione finale;
c) l'indicazione di idoneo o non idoneo alla nomina.

Nello specchio suddetto sarà pure indicato, in distinte colonne, il risultato della votazione di idoneità in ciascuna delle prove facoltative sostenute dai candidati ed il numero complessivo dei punti da aggiungersi a quello di classificazione finale, e il punto di classificazione finale modificato per tale aggiunzione.

Tanto il verbale quanto lo specchio saranno firmati da tutti i componenti la Commissione.

Art. 14.

I vincitori del concorso riceveranno gli scontrini pel viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza alla sede del reparto di Milizia nazionale portuaria ove dovranno compiere il periodo di esperimento di cui all'art. 2 della presente notificazione.

Roma, addì 14 febbraio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO
PER LA NOMINA A SOTTOCAPOMANIPOLO
DELLA MILIZIA NAZIONALE PORTUARIA

Numero delle prove	MATERIE D'ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente d'importanza
	ESAME SCRITTO.			
1	Svolgimento di un tema in lingua italiana sopra argomento storico o di cultura generale	—	8 ore	3
	E' in facoltà del candidato essere sottoposto a prove scritte per dimostrare di conoscere bene le lingue francese, tedesca e spagnola	—	8 ore	—
	Al punto complessivo espresso in ventesimi degli esami in tutte le prove scritte e orali, si aggiungerà mezza unità per ogni tre voti od ulteriore frazione di tre superiore ad 1,5 che il candidato avrà riportato al disopra di 14/20 nell'esame di ciascuna lingua facoltativa.			
	ESAME ORALE (1).			
	Cultura giuridica:			
2	I gruppo	—	20 minuti	3
	a) Diritto e procedura penali comuni e marittimi . . .	2 tesi	—	—
	b) Nozioni generali sui reati militari e sulla procedura penale militare	2 tesi	—	—
3	II gruppo	—	20 minuti	2
	a) Elementi di diritto civile, costituzionale, amministrativo e corporativo	—	—	—
	b) Nozioni generali di diritto internazionale marittimo pubblico	2 tesi	—	—
	Cultura professionale:			
4	I gruppo	—	30 minuti	3
	a) Nozioni generali sul Codice per la Marina mercantile ed il Regolamento marittimo .			
	b) Nozioni tecniche elementari sulle navi e sui porti marittimi, nozioni sommarie sul servizio dei fari e del segnalamento marittimo e sul Codice internazionale dei segnali			
5	II gruppo	—	15 minuti	3
	a) Nozioni generali sulla legge ed il regolamento di P. S.			
	b) La disciplina militare.			
	Prova facoltativa di lingue estere	—	15 minuti per ogni lingua	—
6	Esperimento militare pratico di comando. Comando di un manipolo	—	30 minuti	—

(1) Deve essere assegnato un punto solo complessivo per ciascun Gruppo.

N. B. — La Commissione avrà facoltà di interrogare i candidati anche sul tema da loro svolto per iscritto.

DIRITTO E PROCEDURA PENALI COMUNI (*a*).

DIRITTO E PROCEDURA PENALI MARITTIMI (*b*).

Tesi 1ª:

(*a*) Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Del reato - Delitti e contravvenzioni - Classificazione dei reati.

(*b*) Le forme degli atti d'istruttoria preliminare connessi ai comandanti di Compartimento ed ai capi di Circondari marittimi - I giudizi di competenza dei comandanti di Compartimento e dei capi di Circondario marittimo - Gli atti d'istruttoria anteriori al dibattimento.

Tesi 2ª:

(*a*) Subbietto attivo - Concorso di più persone nello stesso reato - Subbietto passivo ed oggetto - Volontà - Dolo e colpa - Fatto - Consumazione - Tentativo - Della recidiva - Pene principali ed accessorie - Conseguenze penali della condanna.

(*b*) Il potere disciplinare: a chi è affidato - Le mancanze di disciplina a terra, sulle navi mercantili nei porti ed in navigazione - Le pene disciplinari.

Tesi 3ª:

(*a*) Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato - Cenni sui delitti contro la pubblica Amministrazione.

(*b*) La giurisdizione penale marittima - Competenza e procedura - Le funzioni di polizia giudiziaria - Da chi ed in quali casi si può richiedere la forza pubblica.

Tesi 4ª:

(*a*) Cenni sui delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti - Contro l'ordine pubblico - Contro la incolumità pubblica - Contro la fede pubblica.

(*b*) La pirateria - Vari casi di pirateria - Atti di pirateria compiuti dai passeggeri - La tratta degli schiavi: l'atto generale antischiavista di Bruxelles.

Tesi 5ª:

(*a*) Cenni sui delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio - Contro la moralità pubblica e il buon costume - Contro l'integrità e la sanità della stirpe - Contro la famiglia.

(*b*) I reati marittimi - Le pene - Le contravvenzioni marittime.

Tesi 6ª:

(*a*) Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio.

(*b*) La diserzione mercantile - Vari casi di diserzione mercantile - Diserzione del capitano o padrone.

Tesi 7ª:

(*a*) Ordinamento giudiziario e competenza - Azione penale - Suo esercizio - Querela - Azione civile nascente da reato - Parti nel processo penale - Difesa - Istruzione.

(*b*) Le infrazioni alla polizia marittima ed alla polizia dei porti e delle spiagge.

Tesi 8ª:

(*a*) Atti di polizia giudiziaria - Cenni sulla istruzione sommaria - Arresto e libertà provvisoria - Cenni sul giudizio - Sentenze e ordinanze - Mezzi d'impugnazione.

(*b*) Le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti sulla pesca marittima.

NOZIONI GENERALI SUI REATI MILITARI E SULLA PROCEDURA PENALE MILITARE.

Tesi 1ª:

A) I reati militari e le pene - Applicazione delle pene - Estinzione dei reati e delle pene.

B) I tribunali militari in tempo di pace ed in tempo di guerra - Il tribunale supremo di guerra e marina.

Tesi 2ª:

A) Il tradimento e lo spionaggio.

B) Le persone soggette alla giurisdizione militare in tempo di pace ed in tempo di guerra - Norme generali sulla competenza dei tribunali militari in pace ed in guerra.

Tesi 3ª:

A) I reati in servizio: la resa senza necessità; l'abbandono di posto, la violazione della consegna, ecc.

B) La composizione dei tribunali militari e del tribunale supremo.

Tesi 4ª:

A) La disobbedienza, la rivolta, l'ammutinamento e l'insubordinazione.

B) Il concorso di reati di giurisdizione ordinaria e militare.

Tesi 5ª:

A) La diserzione militare.

B) L'istruzione preparatoria e l'istruzione formale.

Tesi 6ª:

A) La subordinazione - L'abuso di autorità e la violenza nell'esecuzione di un ordine o di una consegna.

B) Il procedimento avanti la Commissione d'inchiesta - L'istruzione anteriore all'apertura del dibattimento.

Tesi 7ª:

A) La calunnia, la diffamazione, il falso - Furti, truffe ed appropriazioni indebite.

B) Il dibattimento.

Tesi 8ª:

A) La prevaricazione e l'infedeltà - La corruzione.

B) La deliberazione e la sentenza.

Tesi 9ª:

A) Disposizioni relative al tempo di guerra: lo stato di guerra, i suoi effetti ed i principali reati che possono essere commessi in guerra.

B) Il giudizio in contumacia ed i ricorsi.

NOZIONI GENERALI DI DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO PUBBLICO

Tesi I. — Il mare - La libertà del mare - Le acque interne e le acque territoriali.

Tesi II. — I mari interni - Gli stretti ed i canali internazionali.

Tesi III. — I fiumi soggetti al controllo internazionale e loro regime.

Tesi IV. — La Convenzione e lo statuto sul regime internazionale dei porti marittimi (Ginevra, 9 dicembre 1923).

Tesi V. — La giurisdizione dello Stato costiero nei confronti delle navi mercantili straniere.

Tesi VI. — La rappresaglia, l'embargo e il blocco pacifico.

Tesi VII. — Diritti e doveri dei belligeranti nella guerra marittima - Il blocco - Il diritto di visita - Le prede.

Tesi VIII. — Diritti e doveri dei neutrali nella guerra marittima - Il Contrabbando di guerra.

Tesi IX. — Il diritto internazionale marittimo commerciale - La proprietà delle navi e la loro nazionalità - La legge regolatrice degli urti di navi e dei salvataggi (Le Convenzioni di Bruxelles 23 settembre 1910 - La legge 14 giugno 1925, n. 938).

(1132)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.